



Decreto n° 1523/GRFVG del 17/01/2023

## LR 24/1996, articolo 2, comma 2. Inizio e termine della giornata venatoria. Annata venatoria 2023/2024.

### Il Direttore

**Vista** la legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 concernente “Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere”;

**Atteso** che, in forza dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 24/1996, le norme contenute all'articolo 2 e agli articoli dal 3 al 7, della medesima legge regionale 24/1996 costituiscono per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia il calendario venatorio di cui all'articolo 18, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, riguardante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

**Visto** che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della sopra citata legge regionale 24/1996, la caccia è consentita durante i periodi indicati dalla legge stessa da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto,

**Visto** che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis, della già menzionata legge regionale 24/1996, la caccia alla posta per gli acquatici è consentita sino ad un'ora dopo il tramonto;

**Vista** la legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 “Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica” che individua criteri per l'inizio e il termine della giornata venatoria differenziati per specie;

**Vista** la legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006)” e in particolare l'articolo 3, comma 2, lettera h), che stabilisce, per le zone di protezione speciale (ZPS) il divieto di esercitare la caccia dopo il tramonto, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

**Visto** l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 24/1996, nel quale si prevede che il Direttore del Servizio della caccia e della pesca provveda con proprio decreto, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, a fissare l'ora di inizio e il termine della giornata venatoria secondo medie quindicinali;

**Ritenuto** di determinare le effemeridi solari ai fini dell'attività venatoria facendo riferimento agli orari del sorgere e del tramontare del sole per il periodo che va dal 1° febbraio 2023 al 31 gennaio 2024;

**Ritenuto** di fissare gli orari del sorgere e del tramontare del sole delle giornate venatorie secondo medie quindicinali elaborate sulla base delle Effemeridi aeronautiche fornite dal 2° Stormo – Ufficio meteo dell'Aeronautica militare (Ufficio Meteo Rivolto) - per l'anno 2023;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale, approvato con decreto del Presidente della regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, con cui il "Servizio della caccia e della pesca" è stato rinominato "Servizio caccia e risorse ittiche" (DGR 13.09.2013, n. 1612);

**Visto** il combinato disposto degli articoli 17, comma 3, e, 21 comma 1, lettera a), recanti le competenze del Direttore di Servizio del sopra richiamato Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche e integrazioni;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2020, n. 1199, di rinnovo dell'incarico di Direttore dell'intestato Servizio fino all'1 agosto 2023;

#### **Decreta**

**1.** Le ore del sorgere e del tramontare del sole per il periodo "febbraio 2023 - gennaio 2024" sono le seguenti:

#### **Effemeridi solari 2023/2024**

<b>MESE</b>	<b>PERIODO</b>	<b>IL SOLE SORGE</b>	<b>IL SOLE TRAMONTA</b>
FEBBRAIO 2023	1 <sup>a</sup> quindicina	7,19	17,23
	2 <sup>a</sup> quindicina	6,57	17,43
MARZO 2023	1 <sup>a</sup> quindicina	6,32	18,03
	2 <sup>a</sup> quindicina	6,03	18,24
	(dal 26 inizio ora legale)	7,03*	19,24*
APRILE 2023	1 <sup>a</sup> quindicina	6,33*	19,45*
	2 <sup>a</sup> quindicina	6,06*	20,05*
MAGGIO 2023	1 <sup>a</sup> quindicina	5,43*	20,24*
	2 <sup>a</sup> quindicina	5,25*	20,42*
GIUGNO 2023	1 <sup>a</sup> quindicina	5,16*	20,56*
	2 <sup>a</sup> quindicina	5,15*	21,02*
LUGLIO 2023	1 <sup>a</sup> quindicina	5,23*	21,00*
	2 <sup>a</sup> quindicina	5,38*	20,48*
AGOSTO 2023	1 <sup>a</sup> quindicina	5,56*	20,28*
	2 <sup>a</sup> quindicina	6,15*	20,02*
SETTEMBRE 2023	1 <sup>a</sup> quindicina	6,34*	19,33*

	2 <sup>a</sup> quindicina	6,53*	19,04*
OTTOBRE 2023	1 <sup>a</sup> quindicina	7,13*	18,35*
	2 <sup>a</sup> quindicina	7,34*	18,08*
	(dal 29 inizio ora solare)	6,34	17,08
NOVEMBRE 2023	1 <sup>a</sup> quindicina	6,56	16,45
	2 <sup>a</sup> quindicina	7,16	16,29
DICEMBRE 2023	1 <sup>a</sup> quindicina	7,34	16,22
	2 <sup>a</sup> quindicina	7,45	16,26
GENNAIO 2024	1 <sup>a</sup> quindicina	7,46	16,40
	2 <sup>a</sup> quindicina	7,37	17,00

\* = ora legale già conteggiata

2. L'attività venatoria si effettua da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, compresa la caccia di selezione alle specie Daino, Camoscio e Muflone.
3. Fa eccezione:
  - la caccia di selezione alle specie Cervo e Capriolo che si effettua due ore prima del sorgere del sole e fino a due ore dopo il tramonto;
  - la caccia di selezione alla specie Cinghiale che si effettua due ore prima del sorgere del sole e fino a quattro ore dopo il tramonto;
  - la caccia alla posta agli acquatici che è consentita sino ad un'ora dopo il tramonto in aree non ricomprese in zone di protezione speciale (ZPS).
4. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

avv. Valter Colussa  
(firma digitale: art. 21 d.lgs. 82/2005)